

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
RGE 58/2005

Il Giudice dell'esecuzione immobiliare,
letta la relazione a firma del professionista delegato depositata in data 31 dicembre 2017;
rilevato che con ordinanza depositata in data 22/11/2013 veniva autorizzata la vendita dei beni pignorati, mediante delega delle relative operazioni ad un professionista delegato, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., individuato nella persona dell'avv. Carmela Pandolfo delega rinnovata con ordinanza depositata in data 9/2/2016;

P.Q.M.

INVITA il professionista delegato a proseguire nel compimento delle attività già delegate con riduzione di prezzo nella misura di $\frac{1}{4}$ rispetto all'ultimo avviso di vendita pubblicato;

DISPONE che il professionista delegato, nel caso in cui il prezzo base venga ad essere determinato, in seguito ai ribassi via via eseguiti, al di sotto della soglia di 15.000 euro, relazioni al giudice dell'esecuzione indicando: il numero dei tentativi di vendita già compiuti, la relativa data e il relativo prezzo base; il credito del creditore procedente (come da atto di precetto), le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente; una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati; le ragioni che hanno sin al quel momento ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto; il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita;

AUTORIZZA il delegato a richiedere, nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese, al creditore procedente (ovvero al creditore intervenuto munito di titolo che si sia eventualmente surrogato al procedente rinunciante), l'integrazione del fondo predetto nella misura non superiore ad euro 1.500,00 - salvo obbligo di rendicontazione analitico sulle somme spese- assegnando al predetto creditore il termine di giorni trenta per il versamento;

Si comunichi

Potenza, 30/1/2018

Il G.E.

